

## ACCERTAMENTO

---

### **Redditometro: accertamento “a ritroso” legittimo**

di Euroconference Centro Studi Tributari



Con l'**ordinanza n. 5935**, depositata ieri, 23 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'**accertamento sintetico basato sul “redditometro”**, facendo riferimento alla previgente formulazione normativa, in vigore fino al **31 maggio 2010**.

In sintesi, è stata **riaffermata** la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di **condurre accertamenti “a ritroso”**, ovvero **facendo riferimento a spese sostenute negli anni successivi**.

Un **contribuente acquistava, nell'anno 2006**, azioni per un importo pari ad euro 337.500, pur avendo presentato una **dichiarazione pari a zero nell'anno 2003** e avendo **omesso la presentazione della dichiarazione nell'anno 2002**.

Il contribuente proponeva ricorso, risultando **vittorioso** in secondo grado.

La CTR, infatti, aveva qualificato gli **avvisi illegittimi**, non potendo l'acquisto delle azioni, avvenuto nell'anno 2006, essere un evento sintomatico del maggior reddito relativo ad annualità diverse.

Di diverso avviso si è mostrata invece la **Corte di Cassazione**.

Giova sul punto innanzitutto evidenziare che la pronuncia è fondata su una **previgente formulazione dell'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, in forza della quale *“Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla **spesa per incrementi patrimoniali**, la stessa si presume **sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti**”*.

Dal 31 maggio 2010 la richiamata norma, tuttavia, è stata riformulata.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce della **disposizione normativa all'epoca vigente**, ha

ritenuto l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle entrate **legittimo, non potendo essere esclusa la rilevanza "a ritroso" delle spese per incrementi patrimoniali.**

In effetti la **precedente formulazione dell'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, in materia di **accertamento sintetico**, chiaramente prevedeva la necessità di **"spalmare" le spese per incrementi patrimoniali nell'anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti.**

Da ciò ne discendeva, evidentemente che, **a fronte di una spesa sostenuta per incrementi patrimoniali, l'annualità accertabile non era soltanto quella di sostenimento della spesa**, ma anche le precedenti, dovendo l'Amministrazione finanziaria valutare se il reddito dichiarato per tali annualità fosse **sufficiente a consentire un "accantonamento annuo"** idoneo a consentire il sostenimento di una siffatta spesa.